



15 18020  
Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

MAN. 2219

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

137 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 79 /DA del 07 FEB 2020

**Oggetto:** Contenzioso CARUSO Giuseppe c/ CAS – liquidazione sentenza 1174/2019 del Tribunale di Messina

#### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, RG 7297/2011, tra le parti Caruso Giuseppe cod. fisc. CRSGPP75S18C351W c/CAS, è stata emessa la sentenza n. 1174/2019 del 28/05/2019, notificata in forma esecutiva il 25/7/2019 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 6.861,16 oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese di giudizio e del CTU per € 6.073,43 per una spesa complessiva di € 15.708,87;

**Che** non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti il legale del Sig. Caruso, Avv. Enrico chiara, ha notificato in data 24/1/2020 un atto di precetto dell'importo complessivo di 15.123,44 comprensivo oltre degli importi di cui sopra anche delle spese di registrazione sentenza e delle competenze del Precetto.

**Vista** la nota del 4/2/2020 con la quale l'avv. Chiara trasmette i documenti giustificativi richiesti, il codice IBAN del proprio cliente, nonché i conteggi rideterminati da questo Ufficio in complessivi 14.888,40;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 32077 del 9/12/2019 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 Aprile 2020;

**Vista** la nota prot. 63667 del 19/12/2019 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2020 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

#### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 14.888,40 sul capitolo n. 131 del bilancio 2020, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 1174/2019 del Tribunale di Messina, che si allega, il pagamento della somma di € 14.888,40 a favore del Sig. Caruso Giuseppe nato a Catania il 18/11/1975 cod fisc. CRSGPP75S18C351W mediante accredito sul c/c IBAN IT34A 05387 16500 000004 226151 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

IMP. 366/2020 CAP. 131  
11/3/20

N. R.G. 7297/2011



COPIA



**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

**VERBALE DI UDIENZA**

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2019 all'udienza tenuta dal G.O. Carolina La Torre presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina iene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 7297/2011 R.G.

vertente

TRA

Caruso Giuseppe, cod. fisc. CRSGPP 75S18 C351W, nato a Catania (CT) il 18.11.1975, elettivamente domiciliato in Messina, via Calabria n. 36, presso lo studio dell'Avv. Enrico Chiara che lo rappresenta e difende come da procura in atti

-attore-

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del suo Presidente pro tempore c.f./piva 01962420830 elettivamente domiciliato in Messina Via A. Martino 52, presso lo studio dell'Avv. Bianca Maria Santoro che lo rappresenta e difende come da procura in atti

-convenuto-

OGGETTO: risarcimento danni

Sono comparsi:

Per la parte attrice l'Avv. Orazio Sturniolo per delega dell'Avv. Enrico Chiara il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propria atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate telematicamente. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.

Per il convenuto nessuno è comparso.

IL G.O.

DISPONE

che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c..

I procuratori discutono oralmente la causa.

Il G.O.

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 14.10

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE Posta in Entrata		
25 LUG. 2019		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	D.A.T.E.

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE	
Prot. 19745	
del 25-07-2019 Sez. A	



## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 14.12.2011 il sig. Caruso Giuseppe conveniva in giudizio esponendo: - che in data 02.08.2008 ore 6,15 circa in Messina, Autostrada A/18 dir. CT-ME, all'interno della galleria "Piano Cutiri" al Km 9+560, l'attore, alla guida della sua Ford Mondeo tg. BB769cy, urtava un grosso oggetto di plastica (copri-parafango) che posto al centro della carreggiata, non riusciva ad evitare del tutto; - che la manovra di emergenza, cioè il tentativo di scansare il grosso oggetto, causava uno sbandamento del veicolo attoreo che, per l'effetto, rovinava sul guar-rail sinistro e, strisciando, concludeva poi la marcia lungo il margine destro del tunnel; - che subito dopo l'occorso interveniva la Polizia Stradale di Messina che redigeva verbale di rilevamento. Tutto ciò premesso chiedeva la condanna del Consorzio convenuto al risarcimento dei danni fisici e al mezzo subiti in esito al sinistro verificatosi per esclusiva responsabilità del convenuto tenuto alla manutenzione e al controllo della carreggiata autostradale.

Il Consorzio convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto alcuna responsabilità avrebbe potuto addebitarsi al C.A.S. atteso che l'incidente si sarebbe verificato esclusivamente per fatto e colpa imputabili al conducente che, in quella occasione, avrebbe tenuto una condotta di guida non adeguata.

Istruito il giudizio, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e alla discussione orale

ooooo

Per giurisprudenza ormai unanime, l'art. 2051 c.c. si ritiene applicabile al gestore autostradale: si è ribadito in tal senso il tradizionale principio secondo cui la presunzione di cui all'articolo 2051 c.c. non può trovare applicazione con riferimento a beni di estensione tale da non consentire un'efficace e capillare controllo, tuttavia aggiungendo che la possibilità o l'impossibilità di tale controllo «non si atteggia univocamente in relazione ad ogni tipo di strada». Essa, infatti, dipende non solo dall'estensione della strada medesima, ma anche dalle sue caratteristiche, dalle sue dotazioni, dai sistemi di assistenza che le connotano, dagli strumenti «che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti». E sulla base di questi parametri, si è concluso che «per la autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.» (ex plurimis Cass. 25 luglio 2008, n. 20427, Cass. 6 giugno 2008, n. 15042; Cass. 13 gennaio 2003 n. 298.). Tale orientamento appare condivisibile, in quanto non solo è

obiettivamente più rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade – beni non assimilabili ad ordinarie vie infraurbane, destinate ad una circolazione molto più lenta – ma anche perché esso è meglio confacente ai maggiori oneri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce una specifica prestazione pecuniaria proprio per garantire una percorribilità massimamente efficiente per gli utenti. Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08; Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384).

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, alla luce dell'impostazione accolta, ha carattere oggettivo, onde, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Nella responsabilità oggettiva il giudizio sul nesso causale è puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere. In questi termini è esatta la centralità del nesso causale nelle ipotesi di responsabilità oggettiva. La Suprema Corte, in una fattispecie simile a quella in esame, ha recentemente affermato: "...la responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (...) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione. L'onere della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione è a carico del custode" (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 783).

Nel caso di specie l'attore ha provato il nesso causale tra il sinistro e il bene in custodia.

Il teste Di Mattia Angelo, il quale al momento dell'incidente si trovava a bordo della Fiat Mondeo condotta dall'attore Caruso Giuseppe, all'udienza del 27.10.2014 ha riferito: *"...stavamo viaggiando in direzione di marcia CT-ME, sull'autostrada, e, giunti ad una delle ultime gallerie prima del casello di Tremestieri sulla carreggiata abbiamo visto un grosso oggetto di plastica che invadeva sia la corsia di destra che di sinistra. Noi stavamo percorrendo la corsia di destra ed il grosso oggetto invadeva, per la maggior parte, tale corsia. Per scansare l'ostacolo, il Sig. Caruso ha sterzato a sinistra andando a finire sul marciapiedi della corsia di sinistra e successivamente l'autovettura ha sbandato andando a finire sulla corsia di destra dove ha arrestato la marcia.*





*L'oggetto era di colore scuro e la presenza dello stesso non era segnalata. L'illuminazione della galleria era scarsa. All'interno della galleria vecchissima non vi era guard-rail a protezione del marciapiedi...".*

Il teste ha, quindi, confermato che la presenza dell'oggetto sulla carreggiata ha reso necessaria la sterzata che determinato lo sbandamento.

Ciò detto, va rilevato che nel caso di specie il convenuto non ha assolto all'onere della prova circa la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito.

L'affermazione riportata dagli agenti della Polizia stradale intervenuti sui luoghi del sinistro secondo cui non vi sarebbe stato impatto tra l'autovettura e l'oggetto in plastica (parafango) non contrasta con la dinamica esposta in citazione ove si consideri che lo stesso attore afferma di avere sterzato per scansare il veicolo. Quanto alle valutazioni effettuate ex post dagli Agenti suddetti, deve rammentarsi che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Viceversa, non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali (come nel caso di specie l'affermazione secondo cui il sinistro sarebbe stato determinato da un colpo di sonno in quanto l'attore era di ritorno da una discoteca), perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo ( cfr. di recente Tribunale Benevento, Sezione I civile Sentenza 30 gennaio 2019, n. 169 in [lex24ilsole24ore.com](http://lex24ilsole24ore.com)).

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto si evince, altresì, dal fatto che il Consorzio non ha neppure dedotto né tantomeno provato quale tipo di controllo e di vigilanza era in essere, al momento del fatto, per scongiurare, nei limiti dell'esigibilità, il rischio, del tutto prevedibile, della presenza di parti di veicoli staccatisi presumibilmente da altri veicoli; l'ente gestore non può puramente e semplicemente restare in attesa di segnalazioni - del tutto eventuali - provenienti da terzi estranei alla sua organizzazione imprenditoriale. In assenza della prova di qualsivoglia controllo periodico non può valutarsi in radice la dedotta repentinità del fatto (peraltro- si ribadisce- non provata). (cfr. Tribunale Roma, Sezione 12 civile Sentenza 14 gennaio 2009, n. 728 in [lex24ilsole24ore.com](http://lex24ilsole24ore.com)).

Quanto sopra consente di ritenere accertata la responsabilità del Consorzio convenuto per il verificarsi del sinistro oggetto di causa.

Ciò detto in ordine all'*an*, occorre volgere l'attenzione sul *quantum*.



Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza medico legale la quale – analitica e motivata – appare corretta e condivisibile e può senz'altro recepirsi ai fini della decisione.

In essa il c.t.u. ha esaminato la documentazione medica in atti e verificato, come detto, la compatibilità delle lesioni con la dinamica traumatizzante esposta.

Il Dott. Salvatore De Francesco ha, quindi, accertato quanto segue. *“In atto l'attore presenta, come emerso dall'esame obiettivo effettuato in sede di c.t.u., i postumi ormai stabilizzati del trauma patito, caratterizzati da: Cervicalgia con limitazione antalgica ai gradi estremi a carico di tutti i movimenti articolari del rachide ed associata moderata contrattura della muscolatura para-vertebrale e dei cucullari. Pertanto, può determinarsi un periodo di invalidità temporanea parziale di giorni quaranta, di cui sette al 75%, ventitrè al 50% e dieci al 25%.*

*Permangono postumi a carattere permanente valutabili nell'insieme solo come danno biologico nella percentuale del due per cento (Tabella di liquidazione del danno biologico aggiornata con D.M. del 22 Luglio del 2003)”.*

I danni così individuati vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore.

A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore nel caso di specie, tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale ed intendendo come "mera sintesi descrittiva" le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate sino ad ora dalla giurisprudenza e dalla dottrina nonché dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale.

Quanto ai criteri di liquidazione del danno alla salute, essa deve avvenire con riferimento a criteri equitativi indicati dal combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 1126 c.c. (Cass. n. 19564/04):





per la inabilità temporanea si ritiene pienamente rispondente a parametri predeterminati e standardizzati la somma giornaliera stabilita dal legislatore (Dlgs 209/2005 come aggiornata con D.M. Sviluppo Economico del 17.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.08.2017) nella misura di euro 46,88 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e la corrispondente frazione per la inabilità temporanea parziale, mentre per la inabilità permanente può farsi riferimento alle c.d. tabelle milanesi adottate anche da questo Tribunale come aggiornate al 2018.

Ne segue, avuto riguardo al caso oggetto del presente giudizio, che per il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 75% può liquidarsi la somma di euro 1406,40 (40 gg x 46,88), per inabilità temporanea parziale di gg. 23 al 50% Euro 539,12, per ITP al 25% Euro 117,20 e per il danno biologico, nella misura dell'2% in persona di anni 33 all'epoca del sinistro la somma di euro 2638,44.

Tenuto conto del fatto che parte attrice non ha allegato e provato sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivatogli dal così specificato danno biologico riguardo tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.

Può quindi liquidarsi in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 4701,16.

La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.

Quanto al danno al mezzo, a pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio la parte attrice dà atto della antieconomicità della riparazione del mezzo riducendo la richiesta risarcitoria a Euro 2.160,00. Tale valore commerciale del mezzo al momento del sinistro non è contestazione in atti e può prendersi quale parametro per addivenire alla liquidazione del chiesto danno patrimoniale.

Ne consegue al condanna del Consorzio al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 2.160,00. La somma liquidata a ristoro del danno patrimoniale sofferto dall'attore deve essere rivalutata alla data odierna secondo gli indici ISTAT; devono inoltre essere calcolati gli interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici

ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo.

Le spese di lite ivi comprese quelle liquidate al CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 (che in virtù del disposto di cui all'art.28 deve applicarsi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa

Dichiara la responsabilità del Consorzio convenuto per il verificarsi dell'incidente oggetto di giudizio

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte attrice che liquida nella complessiva somma di euro 4701,16 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale in favore della parte attrice che liquida nella complessiva somma di euro 2.160,00 oltre agli interessi al tasso legale su detta somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, agli interessi legali sulla cifra così determinata fino al soddisfo

Condanna Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 215,00 per spese, € 4835,00 per compensi oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte al CTU per l'espletamento della consulenza nella misura liquidata in atti

Il giudice

(Dr. Carolina La Torre)

*In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.*



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.  
Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Chiano Enrico

nell'interesse di Causo Giuseppe

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 12-02-18

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. ssa Sofia Scopelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 12-02-18



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. ssa Sofia Scopelliti



-1K1113686/1

-1K1113686/1



Avv. ENRICO CHIARA

Cassazionista

Via Calabria, 36 Is. 301

Tel. 090.662163 - 98122 MESSINA

Consorzio Autostrade Siciliane  
Posta in Entrata

24 GEN. 2020

DIR. GEN. D. S. D. A. I. F.  
ATTO DI PRECETTO

137/ELIENS

Caruso

Il Sig. Caruso Giuseppe, nato a Catania il 18.11.1975, c.f. CRSGPP75S18C351W, elett.te domiciliato in Messina, Via Calabria n.36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Enrico Chiara, c.f. CHR NRC 53B22 C351C - pec: avv.enricochiara@pec.it - FAX 090662163, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto

### PREMESSO

che il Tribunale Civile di Messina, con sentenza n. 1174/2019 Reg. Sent, proc. n. 7297/2011 R.G., del 28.05.2019, depositata in cancelleria e resa pubblica in pari data, resa esecutiva in data 12.07.2019 e notificata in data 25.07.2019 condannava il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Caruso della complessiva somma di € 4.701,16 per il danno non patrimoniale oltre interessi, dapprima devalutati e poi rivalutati secondo gli indici ISTAT, ed € 2.160,00 per il danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione;

che il Consorzio per le Autostrade Siciliane veniva altresì condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Sig. Caruso, liquidate in € 215,00 per spese, € 4.835,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa ed oltre al rimborso delle spese corrisposte al CTU;

tutto ciò premesso, il Sig. Caruso Giuseppe, *ut supra* rappresentato e difeso

Nomino a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado del presente giudizio, con facoltà di transigere la lite, l'Avvocato Enrico Chiara nel cui studio in Messina, via Calabria, 36, is. 301, eleggo domicilio. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/03, delle finalità e delle modalità del trattamento dei miei dati personali e, per l'effetto, autorizzo il trattamento degli stessi al fine del presente giudizio.

Per autentica

### INTIMA E FA PRECETTO

al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Messina, C.da Scoppo, di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto la somma di € 15.123,44 di cui:

€ 4.701,16	per condannatorio sorte capitale - danno non patrimoniale
€ 655,20	per interessi legali e rivalutazione su danno non patrimoniale
€ 2.160,00	per condannatorio sorte capitale - danno patrimoniale
€ 577,11	per interessi legali e rivalutazione su danno patrimoniale
€ 290,77	per spese CTU
€ 200,00	per tassazione atti giudiziari
€ 30,00 10.24	per spese di notifica
€ 27,16	per diritti rilascio copie sentenza
€ 215,00	per spese liquidate in sentenza

Consorzio per le  
AUTOSTRADe SICILIANE  
Prot. 2051  
del 27-01-2020 Sez. A



€ 4.835,00	per compensi liquidati in sentenza
€ <del>405,00</del> 725	per onorari precetto -
€ <del>786,00</del> 789	per spese generali (15% su € 5.240,00)
€ <u>241,04</u> 232,76	CPA (4% su € 6.026,00)
€ 15.123,44	TOTALE

E quindi in totale € 15.123,44 (quindicimilacentotrenta/quattro) da correggere a semplice richiesta, con avvertimento che, in mancanza, trascorsi 10 giorni dalla notifica del presente atto di precetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte inoltre il debitore, che ex art 480, II° comma c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Messina li 22.01.2020

Avv. Enrico Chiara





Ad istanza come in atti, io sottoscritto aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte di Appello di Messina, ho notificato, per legale conoscenza, copia dell'avantiscritto atto

al **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*

con sede in Messina, C.da Scoppo

consegnandola-spedendola

*Messina*  
*24-1-2020*

UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 1138

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,31
10%	€ 0,23
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5,12</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 22/01/2020

L'Ufficiale Giudiziario



-11111138/1

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Chiara

Cassazionista

Via Calabria n. 36, is 301 - 98122 - Messina

- avv.enrico.chiara@alice.it - fax 090 662163 - avv.enricochiara@pec.it -

Avv. Giuseppa Marabello

Avv. Orazio Sturniolo

Dott. Marco Chiara

Dott. Simone Chiara

Dott.ssa Alessia Calderone

li 04/07/2020

Spett.le

Consorzio per le Autostrade  
Siciliane - CAS

c.da Scoppo

98100

Messina

pec: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it)

alla c.a. del Dott. Mangraviti Giuseppe

Oggetto: sentenza n. 1174/2019, emessa dal Tribunale Civile di Messina, proc. n. 7297/2011 R.G., del 28.05.2019 - Caruso Giuseppe c/ CAS + Atto di precetto del 21.01.2020

\*\*\*\*\*

La presente per conto e nell'interesse del **Sig. Caruso Giuseppe**, in relazione alla liquidazione della sentenza e del precetto in oggetto ed a riscontro della preg.ma V/s del 03.02.2020, Vi trasmetto, in allegato, decreto di liquidazione del CTU, codice IBAN del Sig. Caruso Giuseppe, ricevuta versamento F24 dell'imposta di registro e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal mio assistito.

Con espresso riferimento al V/s riconoscimento degli onorari dell'atto di precetto nei valori medi del D.M. 55/2014, si precisa che gli stessi sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento, così come previste e stabilite dall' Art. 4, comma 1, del predetto D.M..

Il sottoscritto procuratore rinuncia, ai soli fini transattivi, *pro bono pacis* ed in difetto senza alcun pregiudizio, all'applicazione dei valori tabellari in aumento e, nello specifico, all'importo di € 180,00.

Si redige, pertanto, in calce alla presente ed ai fini della corretta liquidazione dell'atto di precetto e della sentenza, notula di pagamento.

€ 4.701,16 /	per condannatorio sorte capitale - danno non patrimoniale
€ 655,20 /	per interessi legali e rivalutazione su danno non patrimoniale
€ 2.160,00 /	per condannatorio sorte capitale - danno patrimoniale
€ 577,11 /	per interessi legali e rivalutazione su danno patrimoniale
€ 290,77 /	per spese CTU
€ 200,00 /	per tassazione atti giudiziari



€	<del>30,00</del> 10,24	per spese di notifica
€	27,16	per diritti rilascio copie sentenza
€	215,00 ✓	per spese liquidate in sentenza
€	4.835,00 ✓	per compensi liquidati in sentenza
€	225,00 ✓	per onorari precetto
€	759,00 ✓	per spese generali (15% su € 5.060,00) ✓
€	232,76 ✓	CPA (4% su € 5.819,00)

TOTALE	14.888,40 ✓	€	€ 14.908,16
--------	-------------	---	-------------

---

Certo di un V/s cortese riscontro, porgo i miei più distinti saluti.

 Avv. Enrico Chiara

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014  
così come modificato dalla Legge numero 208/2015

TOTALE IMPORTI VERSATI  
CODICE IUD: P3608137073220120

A DEBITO 200,00  
0104771

A CREDITO 0,00

SALDO +200,00

DELEGA IRREVOCABILE A:

POSTEPLY SPA

MODELLO DI PAGAMENTO  
UNIFICATO

AGENZIA MISSIONA S

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. ME

CODICE FISCALE C R S G P P 7 5 S 1 8 C 3 5 1 W

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI CARUSO

data di nascita 18111975 sesso (M o F) M comune (o Stato estero) di nascita CATANIA

nome GIUSEPPE

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare

barre in caso di anno d'imposta  
non coincidente con anno solare

prov. C T

IMPOSTE DIRETTE - IVA  
RITENUTE ALLA FONTE  
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
A A G G		2019	200,00	
TOTALE A			200,00	
				SALDO (A-B) 200,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C					
					SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E					
					SALDO (E-F)

codice ente/ codice comune	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G					
					SALDO (G-H)

codice ente/ codice comune	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					
					SALDO (I-L)

codice ente/ codice comune	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M					
					SALDO (M-N)

EURO + 200,00

37/073 04 22-01-20 Pt1  
0116 €\*200,00\*  
1F241 0116  
C.F. CRS GPP75S18C351W

Pagamento effettuato con assegno  
n.ro  
tratto / emesso su  
cod. ABI  
CAB

1<sup>a</sup> COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



Cognome	CARUSO
Nome	GIUSEPPE
nato il	18/11/1975
(atto n.	884 P. 1 S. A
a	CATANIA (CT)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MESSINA
Via	PANTANO, 88 *
Stato civile	=====
Professione	*****
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,78
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	*GANZIRRI

Firma del titolare	<i>Giuseppe Caruso</i>
MESSINA	il 04/07/2013
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO <i>R. Caruso</i>
Diritti Riscossi	
Euro	10,33





N. R.G. 7297/2011



**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

Prima CIVILE

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.**

Il Giudice

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U.,
- esaminata la relazione peritale e valutata la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.,
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta,
- ritenuto che non possono liquidarsi le spese di dattilografia, fascicolazione e archivio in quanto non documentate
- visto il D.M. 30-05-2002 art. 21

**liquida**

al C.T.U. Dott. Salvatore De Francesco

- € 290,77 a titolo di onorario

**pone il pagamento a carico**

delle parte già onerata in sede di acconto.

Messina, 9 febbraio 2016

Il Giudice  
dott. Carolina La Torre





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il Sottoscritto CARUSO GIUSEPPE nato ☒ CATANIA il 18/11/1975  
residente in MESSINA via PANTANO n° 88

A conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000


**DICHIARA (1)**

DI AVER VERSATO AL CTU NOMINATO NEL PROCEDIMENTO 7297/2011 RG TRIBUNALE DI MESSINA, CARUSO GIUSEPPE C/CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, DEFINITO CON SENTENZA N. 1174/2019, L'IMPORTO DI € 290,77, GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DAL G.I. DOTT.SSA CAROLINA LA TORRE IN DATA 09/02/2016.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 04.02.2020

IL DICHIARANTE



(spazio riservato all'ufficio ricevente)

Ai sensi della art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero se alla presente viene unita copia fotostatica di un documento di identificazione in corso di validità e inviata all'Ufficio competente via fax, via postao via p.e.c..

(data)

(L'impiegato addetto)